



Roma, 11 AGO. 2005

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione per la Valutazione di Impatto Ambientale di
Infrastrutture, Opere Civili e Impianti Industriali

Labromare
Calata Addis Abeba
Porto industriale
57123 LIVORNO

Protocollo N.: DSA/2005/20459

Pratica N.

Ref. Mittente:

protocollo n.
del
pratica

e p.c. Regione Toscana
Ufficio V.I.A.
Area Extra Dipartimentale
Sviluppo Sostenibile e Controllo
Ecologico
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

OGGETTO: Progetto relativo al "trasferimento della piattaforma polifunzionale di rifiuti e di trattamento di rifiuti urbani assimilabili da nave presso lo stabilimento di interno all'area portuale di Livorno in Calata Addis Abeba, Società Labromare S.r.l. "- Valutazione assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto

In data 28.02.2005, la Società Labromare S.r.l. ha presentato istanza di esclusione (acquisita in data 03.03.2005 n. prot. DSA/2005/5931) dalla valutazione di impatto ambientale per il progetto consistente nel "Trasferimento della piattaforma polifunzionale di rifiuti e di trattamento di rifiuti urbani assimilabili da nave" presso lo stabilimento interno all'area portuale di Livorno in Calata Addis Abeba,

La documentazione è stata trasmessa alla Commissione VIA per le valutazioni di competenza, espresse con parere n. 710 in data 21.07.04 di cui si riportano le parti essenziali.

[omissis]

Il progetto, che prevede il trasferimento dell'impianto, si rende necessario in quanto l'Autorità Portuale di Livorno ha chiesto la restituzione dell'area demaniale, in concessione alla società Labromare e posta in prossimità della Calata Addis Abeba di fronte alla banchina, per necessità connesse al transito merci e alla movimentazione portuale. La società Labromare ha quindi individuato un nuovo sito in cui trasferire l'attività posto in Via Galvani a poche centinaia di metri dalla localizzazione attuale [omissis]. L'area su cui trasferire le attività ha una superficie di 2000 m².

[omissis]

L'impianto attualmente in esercizio è configurato come una piattaforma polifunzionale di gestione, stoccaggio e trattamento di rifiuti provenienti dalle attività insistenti nell'area portuale e dalle navi transitanti nel porto. L'attività si inquadra nell'ambito del D.Lgs 182/2003, conformemente al Piano di gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità Portuale¹.

L'attività di gestione dei rifiuti è stata autorizzata dalla Provincia di Livorno con atto n. 47 del 01/03/2001.

Il sito dove è previsto il trasferimento della attività di gestione dei rifiuti, come praticamente l'intera area portuale, rientra nel Sito di Interesse Nazionale di Livorno. Su tale sito si è conclusa l'attività di caratterizzazione.

Le attività da trasferire sono:

- D15 – deposito preliminare di RAU, RS non pericolosi e pericolosi;
- D9 – trattamento di RAU, RS non pericolosi e pericolosi;

e fanno riferimento a :

- Rifiuti Urbani e Assimilabili provenienti dalle attività a terra presenti in porto;
- Rifiuti Urbani e Assimilabili provenienti da navi e traghetti in transito nel porto e non rientranti negli obblighi di cui al D.Lgs. 182/2003;
- Rifiuti Urbani e Assimilabili provenienti da navi e traghetti in transito nel porto e da sottoporre a trattamento di sterilizzazione poiché rientranti negli obblighi di cui al D.Lgs 182/2003;
- Rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, provenienti da attività portuali e da nave da inviare a successivi impianti di smaltimento.

Tra i codici dei rifiuti elencati nella autorizzazione all'esercizio figurano anche rifiuti ricadenti sotto la definizione di tossico e nocivi ai sensi del DPR 915/82.

[omissis]

L'impianto quindi rientra in quanto disposto all'art. 57, comma 6 ter del D.Lgs. 22/197, in cui si dispone che «in attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi».

Il nuovo impianto dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Livorno, ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 22/97, con riferimento alle operazioni D9 e D15.

La società Labromare ha chiesto di poter realizzare ed avviare il nuovo impianto escludendolo dalla VIA in considerazione del fatto che:

- l'attività da eseguire nel nuovo impianto è configurabile come continuazione di un'attività già autorizzata ed esistente, in un sito distante solo poche centinaia di metri da quello attuale e quindi ricadente nello stesso contesto ambientale ed urbanistico;
- il nuovo sito ospitante è progettato con criteri che consentiranno una maggiore razionalità nella conduzione delle attività, con un ammodernamento tecnologico;

¹ Il Piano di gestione rifiuti ha ricevuto il nulla osta della Provincia di Livorno ed è in fase di approvazione da parte della Regione Toscana.



Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657225903 / fax 0657225994 - email via-div3@mhambiente.it

- l'attività da svolgere rappresenta attività di pubblica utilità nell'ambito del porto di Livorno in merito alla gestione dei rifiuti, coerentemente al piano di gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità Portuale ai sensi del D.Lgs. 182/2003;
- lo spostamento è stato disposto dall'Autorità Portuale per esigenze riguardanti il riordino delle aree demaniali presenti nel porto.

A sostegno della possibilità di escludere dalla VIA il cambiamento di sito, la società Labromare propone un "precedente" in cui era stata concessa l'esclusione dalla VIA al trasferimento di un impianto di trattamento di acque con residui oleosi di idrocarburi. Tuttavia si deve sottolineare, a proposito di tale "precedente", che l'esclusione venne concessa solo a seguito di una dichiarazione della società Labromare che escludeva la gestione ed il trattamento di tipologie già rientranti nella categoria dei RTN. La richiesta attuale riguarda, al contrario della precedente, anche rifiuti già classificati come tossici e nocivi.

La richiesta, certamente, è relativa ad un intervento di dimensioni non grandi, trattando in totale circa 4.800 t/a, ed il trasferimento dell'attività non prevede una variazione nella tipologia dei rifiuti trattati. Tuttavia alcune considerazioni portano a guardare con attenzione la possibilità di consentire l'esclusione VIA.

La prima considerazione è che si ha una completa incertezza sulla destinazione d'uso della nuova area dove si dovrebbe collocare l'impianto. In particolare non è chiaro se rientri o meno nell'ambito portuale, cioè in aree "governate" dall'Autorità Portuale ovvero dal PRG del comune di Livorno.

[omissis]

Occorre inoltre sottolineare che l'intervento rientra in quanto disposto dal D.Lgs. 182/2003 e che l'Autorità Portuale è quella competente per la sua attuazione. Il processo di valutazione non potrà non richiedere, anche su questo punto, incontri e scambi di informazioni con l'Autorità Portuale.

E' sicuramente credibile quanto detto dalla società Labromare in merito alla continuità e sostanziale identità tra le attività sul nuovo sito e quelle condotte sul vecchio. Tuttavia occorre ricordare che l'attuale impianto e le tecnologie adottate, non sono mai state sottoposte a VIA [omissis]. Appare opportuno un passaggio che consenta di valutare le tecnologie, le attività complementari o connesse e le mitigazioni adottate o da adottare.

La documentazione a supporto della richiesta di esclusione dalla VIA manca completamente di un qualsiasi progetto impiantistico, anche solo schematico. Ciò non consente una valutazione del quadro progettuale, tenuto conto che presumibilmente il trasferimento di attività non può concretizzarsi in una "semplice" traslazione dell'esistente. Tanto più che nella documentazione presentata si dice che con il trasferimento dell'impianto si avrà un ammodernamento tecnologico ed una razionalizzazione dei processi.

In merito a questo ultimo punto non si può non sottolineare che nel documento a supporto della richiesta di esclusione si asserisce che il trasferimento dell'attività consentirà anche una razionalizzazione dei processi con la ristrutturazione della controllata società Faro Verde. Di tale società si ignora praticamente tutto, compreso il campo di attività.

Dalla relazione allegata alla richiesta sembrano figurare anche attività che interessano impianti esterni (collocazione a stoccaggio definitivo di rifiuti). In questo caso occorre chiarire i rapporti con l'ambiente urbano, in termini di traffico, rumore ed altro che tali attività comportano.

In conclusione la Commissione VIA ha ritenuto che: "tra i rifiuti già autorizzati in ingresso allo stabilimento figurano anche tipologie già classificate tra i rifiuti tossici e nocivi e che quindi ciò fa rientrare l'impianto in esame tra quelli da assoggettare ai sensi del comma 6 ter dell'articolo 57 del D.Lgs 22/1997, a procedura di VIA statale; tenuto conto delle considerazioni su esposte e ricordato che non sono assoggettabili a VIA nazionale gli impianti che per i RTN prevedano unicamente lo stoccaggio provvisorio si ritiene di dare parere non favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA del trasferimento di attività di gestione di rifiuti portuali e di rifiuti urbani assimilabili da nave, qualora le attività suddette rientrino tra quelle elencate all'articolo 1, lettera i), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377."



In data 07.07.2005 peraltro la società Labromare ha presentato alla scrivente Direzione una dichiarazione spontanea dalla quale risulta che le attività dell'impianto sui rifiuti tossico-nocivi si limitano alla categoria D15 "deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14. Per tali tipologie di rifiuti, l'impianto svolge quindi la sola funzione di piattaforma di raccolta e veicolazione verso altri impianti autorizzati al trattamento".

Per tale tipo di attività non è previsto l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del DPCM 377/88. L'attività D15, relativa ai rifiuti tossico-nocivi ricevuti dall'impianto in questione, sarebbe quindi da ricomprendere nelle competenze regionali secondo quanto stabilito dal DPR 12.04.1996 Allegato A lettera i) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" così come tutte le attività svolte dall'impianto sui rifiuti pericolosi e non pericolosi non tossico-nocivi.

Pertanto,


- esaminata l'istanza presentata;
- vista la documentazione presentata dal Società proponente relativamente all'impianto in questione;
- visto il parere reso dalla Commissione VIA;
- vista la ulteriore dichiarazione presentata dalla Società proponente acquisita in data 11.07.2005 con n. prot. DSA/2005/17484
- viste le norme in materia di valutazione d'impatto ambientale;

la scrivente Direzione ritiene che l'impianto, così come risultante dalla descrizione fornita dalla Società proponente, non ricada nei casi di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, bensì in quelli per i quali, in materia di VIA, la competenza è della Regione territorialmente competente alla quale la questione dovrà essere sottoposta.



Il Direttore della Divisione III
Dott. Raffaele Ventresca
Tel. 06.57225944/03

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Bruno Agricola)



Il Capo della Sezione
Arch. Nadia Primerano
Tel. 06.57225941

